

# COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

## Partenza

Prot.n. 0009504 del 19-06-2017



# COMUNE di CINGOLI

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - Cingoli (MC)

## DECRETO PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO URGENTE PRESSO IL PONTE DI MOSCOSI

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56/2017 e 86/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto esecutivo dei lavori individuati in epigrafe, dichiarando la di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità anche ai fini dell'occupazione ed espropriazione di aree eventualmente interessate dalla realizzazione dell'opera;
- Visto che con lo stesso provvedimento è stato determinato di procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori ed è stato autorizzata l'emissione del relativo decreto da parte del soggetto titolare della competenza in materia;
- Visto che con lo stesso provvedimento sono stati determinati i termini per l'inizio (21 giugno 2017) e l'ultimazione dei lavori (190 giorni naturali e consecutivi salvo proroghe come per legge) nonché quelli per l'inizio e l'ultimazione delle operazioni di occupazione (idem a quelli per la realizzazione dei lavori);
- Considerato che l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- Vista la necessità di procedere con estrema urgenza all'avvio ed esecuzione dei lavori al fine di ripristinare quanto prima la viabilità presso il ponte di Moscosi;
- Visto l'articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune;
- Visti gli articoli 56 e 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, circa il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti connessi;
- Visti l'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, circa l'attribuzione delle competenze al responsabile del servizio;
- Visto l'articolo 3 dell'OCDPC n. 389/2016 con cui si prevede che i gestori locali degli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi sismici del 2016 possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

### DECRETA

#### Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Cingoli l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di Cingoli e identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto esecutivo approvato relativo alla esecuzione dei lavori di previsti nell' "Intervento urgente presso il ponte di Moscosi";

Elenco particelle interessate:

Riferimenti catastali - Comune di Cingoli - Foglio n. 86 part. 166-167-168-184-X504-X509-204-205-206-207-208, tutte di proprietà demaniale, per le porzioni effettivamente necessarie e come delimitate in sito attualmente libere non occupate ad eccezione di:

- una porzione di superficie pari a circa 100mq, a ridosso della pila n.13, occupata da campo da pallavolo a servizio dell'attività Baia di Popeye sita a valle della spalla "B" del ponte di Moscosi a Cingoli;
- una porzione di superficie pari a circa 1350mq occupata dall'area di rimessaggio della società Associazione Cingolana Pesca Sportiva, presso la spalla "A" del ponte di Moscosi;

#### Art. 2

L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui all'articolo 1 può iniziare a far data dal 21/06/2017 e può essere protratta fino al rilascio del certificato di collaudo finale (approssimativamente 270 giorni salvo proroghe come per legge).



### **Art. 3**

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni.

### **Art. 4**

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato dall'occupante il giorno prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

### **Art. 5**

L'indennità di occupazione se dovuta sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di restituzione dell'immobile.

Tale indennità dovrà essere determinata in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 6**

Lo stesso Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

### **Art. 7**

Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

### **Art. 8**

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., sezione di Macerata, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ing. Fabrizio Santori)

